



Decreto Dirigenziale n. 254 del 02/05/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA - SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE -
TITOLARE -FARMACIA PADRE PIO 1 S.A.S. DI DE LUCIA ACHILLE- - CESSIONE QUOTE
E MODIFICA PATTI SOCIALI

IL DIRIGENTE

che, giusta Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, D.G. 04, UOD 08, n. 242 del 18.11.2014, la società, sotto la ragione sociale **“Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille”**, è titolare della farmacia unica rurale del Comune di San Martino Sannita (BN), con annessa azienda commerciale, con esercizio in via Carpentieri n.13, costituita dal dott. **De Lucia Achille**, nato a Maddaloni il 29 ottobre 1983, C.F. DLC CLL 83R29 E791D, socio accomandatario, e dott.ssa **Iuliano Annarita**, nata a Benevento il 29.11.1984 il 29.11.1984, C.F. LNI NRT 84S69 A783O, socio accomandante, iscritta al Registro delle Imprese, C.F. P. IVA n.01599860622 – R.E.A. n. BN – 133675;
VISTI:

- 1) L'istanza del dott. **De Lucia Achille**, nato a Maddaloni il 29 ottobre 1983, C.F. DLC CLL 83R29 E791D, nella qualità di socio accomandatario della società sotto la ragione sociale **“Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille”**, acquisita al protocollo al n.0421541 del 21 giugno 2016, con la quale chiede che venga preso atto della cessione dell'intera quota sociale da parte della d.ssa Iuliano Annarita in favore della d.ssa Di Cosmo Sara e di modifica dei patti sociali della società innanzi citata;
- 2) l'atto notarile rogato dal dott. Gerardo Santomauro, notaio in Benevento, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, repertorio n.4895, raccolta n.3778, del 29 dicembre 2015, di cessione di quota sociale di società in accomandita semplice e modifica di patti sociali, con il quale la d.ssa Iuliano Annarita, nata a Benevento il 29.11.1984 il 29.11.1984, C.F. LNI NRT 84S69 A783O, col consenso dell'altro socio, dott. De Lucia Achille, nato a Maddaloni il 29 ottobre 1983, C.F. DLC CLL 83R29 E791D, cede e trasferisce alla d.ssa **Di Cosmo Sara**, nata a Piedimonte matese (CE) il primo marzo 1985, C.F. DCS SRA 85C41 G596T, che accetta, l'intera propria quota sociale posseduta nella società **“Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille”** e la stessa assume la carica di socio accomandante, mentre quella di accomandatario resta in capo al dott. De Lucia Achille;

TENUTO CONTO:

a) che la d.ssa Paola Manfredi, già titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di San Martino Sannita, giusta DPGRC n. 18466 del 31 dicembre 1998, titolarità ceduta alla società **“Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille”**, giusta Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, D.G. 04, UOD 08, n. 242 del 18.11.2014, con nota acquisita al protocollo al n. 0305300 del 04.05.2016, ha comunicato di opporsi a qualsiasi richiesta di trasferimento e/o voltura della titolarità della farmacia de qua, in quanto, giusta Ordinanza del Tribunale di Benevento resa nel giudizio n.900/15 RG, e sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1476/2016, è stata dichiarata la risoluzione dell'atto di cessione della farmacia avvenuto tra la d.ssa Paola Manfredi e la società Farmacia padre Pio 1 s.a.s di De Lucia Achille, con ordine di restituzione della farmacia alla d.ssa Manfredi;

b) che l' UOD 08 – Politica del Farmaco e Dispositivi – con nota prot. n.0490684 del 19.07.2016, ha avviato il procedimento amministrativo e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, ha comunicato all'amministratore della società **“Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille”** i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di presa d'atto della cessione delle quote da parte della d.ssa Iuliano Annarita in favore della d.ssa Di Cosmo Sara;

c) che la d.ssa Paola Manfredi, con nota acquisita al protocollo al n.0258378 del 07.04.2017, facendo riferimento all'Ordinanza del Tribunale di Benevento n. 900/2015 R.G., alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, n.1476/2016 e alla nota acquisita al protocollo al n. 0305300 del 04.05.2016, ha rilasciato ampia quietanza liberatoria, dichiarando che il prezzo convenuto nell'atto di trasferimento per notaio Santomauro del 5.11.2014, n.3776 rep., è stato integralmente corrisposto dalla cessionaria farmacia Padre Pio s.a.s.; che nessuno ostacolo da parte sua sussiste a che venga perfezionato il trasferimento della farmacia in favore, con rinuncia alla diffida di cui al protocollo al n. 0305300 del 04.05.2016 e, dichiarando, altresì, di null'altro a pretendere per la causale di cui trattasi e di essere integralmente soddisfatta in ogni suo avere;

DATO ATTO che agli atti è depositata - allegata alla suddetta istanza - la seguente documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa vigente, parte dei quali autodichiarati ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con la quale la dott. ssa Di Cosmo Sara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) dichiara di essere cittadina italiana, di godere dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, di essere in possesso di laurea in chimica e tecnica farmaceutica conseguita presso l'Università di Napoli in data 28.02.2013, di aver conseguito l'abilitazione alla professione a seguito di esame sostenuto nella stessa università nella prima sessione 2013, di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento al n.592 dal 08.07.2013, di non essere in possesso dell'idoneità ex art. 12 della legge n.475/68, in quanto non necessaria perchè sospesa per effetto del disposto dell'art. 7, comma 4 quater del D.L. 192/2014, convertito in legge n.11/2015, *(4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.)*; che nei suoi confronti non sussistono, alla data odierna, le cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 al D.lgs n.490/94 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei conviventi, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 13 della L. n.475/68 e degli artt. 7 e 8 della legge n.362/91 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge n.248/2006;

CONSIDERATO che tale documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del richiesto provvedimento di presa d'atto di cessione di quota sociale e modifica dei patti sociali;

RITENUTO di dover prendere atto della cessione dell'intera quota sociale posseduta dalla d.ssa Iuliano Annarita in favore della d.ssa Di Cosmo Sara e della modifica dei patti sociali della società sotto la ragione sociale **“Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille”**

Visto per quanto applicabile il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la L. 02.04.1968 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44;

VISTA la legge 22.12.1984 n.892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248

VISTO l' art.16 L.R. n. 1 del 19.01.2007

VISTA la legge n. 27 del 24.03.2012 .

Vista la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: “Ordinamento amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

Visto il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;

Vista la D.G.R. n. 191/2012 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato Reg. n. 12/2011, sono state individuate, in 350, il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

Vista la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla DGRC n. 528/2012 di approvazione, ai sensi del Reg. n. 12/2011, delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Vista la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”;

Vista la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 9.8.2012;

Vista la D.G.R.C. n. 427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";

Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

Visto il D.P.G.R.C. n.248 del 13.12.2016 – conferimento incarico dirigenziale UOD politica del Farmaco e Dispositivi;

Viste le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013, e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;

Visto il Decreto del Dipartimento della Salute e delle risorse Naturali n.2 del 22.02.2016;

Vista la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 –Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, avvocato Luciano Farro, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi,

DECRETA

1) di prendere atto che con atto notarile rogato dal dott. Gerardo Santomauro, notaio in Benevento, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, repertorio n.4895, raccolta n.3778, del 29 dicembre 2015, di cessione di quota sociale di società in accomandita semplice e modifica di patti sociali, la d.ssa **Iuliano Annarita**, nata a Benevento il 29.11.1984 il 29.11.1984, C.F. LNI NRT 84S69 A783O, col consenso dell'altro socio, **dott. De Lucia Achille**, ha ceduto e trasferito alla d.ssa **Di Cosmo Sara**, nata a Piedimonte matese (CE) il primo marzo 1985, C.F. DCS SRA 85C41 G596T, che ha accettato, l'intera propria quota sociale posseduta nella società "**Farmacia Padre Pio 1 s.a.s. di De Lucia Achille**", correlativa alla sede farmaceutica unica rurale del Comune di San Martino Sannita (BN), con esercizio alla via Carpentieri n.13 e, pertanto, la società risulta così composta: dott. De Lucia Achille, socio accomandatario, d.ssa Di Cosmo Sara, socio accomandante;

2) di prendere atto, altresì, che la direzione tecnico-responsabile è stata affidata alla d.ssa Di Cosmo Sara, mentre restano invariati gli altri patti sociali, C.F. P. IVA n.01599860622 – R.E.A. n. BN – 133675;

3) di incaricare il responsabile del procedimento degli adempimenti consequenziali;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Martino Sannita ed all'ASL di Benevento per quanto di competenza; all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento per conoscenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi della L.R. 05.06.1975, n.61.

IL DIRIGENTE
- DOTT. UGO TRAMA -